

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - diritto di accettazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 23/02/2017

Prescrizione - Sopravvenienza di beni nell'asse - Irrilevanza.

In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità, di cui all'art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull'interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l'eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al "de cuius", e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell'applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell'asse relitto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 23/02/2017